

## REDDITI LAVORO DIPENDENTE

### NOZIONE DI REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE

Costituiscono redditi di lavoro dipendente, ai sensi dell'articolo [49 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917- Testo Unico delle Imposte sui Redditi](#), le somme e i valori percepiti in ragione di rapporti aventi ad oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, **alle dipendenze e sotto la direzione di altri**, compreso il lavoro a domicilio quando è considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro.

Rientra, quindi, nella nozione di reddito di lavoro dipendente tutto ciò che è conseguito sulla base di un rapporto di lavoro, anche a prescindere dall'espletamento della prestazione lavorativa.

La definizione tributaria del rapporto di lavoro dipendente trova il proprio fondamento nel codice civile ed in particolare nell'[articolo 2094](#), che qualifica il lavoratore subordinato come colui che si obbliga, a fronte di retribuzione, a prestare il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore.

La circostanza che il lavoratore presti la propria opera alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore costituisce la chiave di distinzione del lavoro dipendente dal lavoro autonomo, in quanto il primo presuppone la compresenza logica e giuridica di almeno due soggetti e l'esistenza di un rapporto ineguale, in cui uno dei due soggetti si trova in una posizione di subordinazione rispetto all'altro, per ragioni di organizzazione e divisione del lavoro.

Il requisito della subordinazione appare, pertanto, essenziale ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro dipendente, e consiste in uno stato di assoggettamento gerarchico del lavoratore al potere direttivo del datore di lavoro che deciderà il luogo in cui il lavoratore deve prestare la propria opera, gli orari di lavoro nonché gli strumenti o componenti di capitale che devono essere utilizzati nel compimento del lavoro affidato.

## LAVORO A DOMICILIO

Il comma 1 dell'articolo 49 del TUIR ricomprende, inoltre, nell'ambito del reddito di lavoro dipendente i compensi percepiti per il lavoro a domicilio.

La precisazione si è resa necessaria in quanto tali rapporti presentano alcune caratteristiche peculiari che li differenziano rispetto agli altri rapporti di lavoro dipendente e che talvolta rendono difficoltoso stabilire se il rapporto possa essere ricondotto nell'area subordinata.

Nel lavoro a domicilio, infatti, l'attività lavorativa viene resa fuori dalla sede aziendale ed inoltre nell'ambito del rapporto può assumere rilevanza l'esito del lavoro e quindi il risultato ottenuto dal lavoratore piuttosto che la prestazione di lavoro resa.

L'articolo 49 rinviando, per la sua individuazione, alla legislazione sul lavoro implicitamente rimanda alla [legge 18 dicembre 1973, n. 877 c](#) che all'articolo 1 definisce lavoratore a domicilio *“chiunque, con vincolo di subordinazione, esegue nel proprio domicilio o in locale di cui abbia disponibilità, ....., lavoro retribuito per conto di uno o più imprenditori, utilizzando materie prime o accessorie e attrezzature proprie o dello stesso imprenditore, anche se fornite per il tramite di terzi”*.

## REDDITI EQUIPARATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE

Il comma 2 dell'articolo 49 del TUIR qualifica, inoltre, come redditi di lavoro dipendente le pensioni di ogni genere e gli assegni ad essi equiparati nonché le somme di cui all'[art. 429](#), ultimo comma, del codice di procedura civile ovvero gli interessi e le rivalutazione su crediti di lavoro.

L'equiparazione di tali redditi a quelli di lavoro dipendente comporta che ogniqualvolta il legislatore si riferisce ai redditi derivanti da lavoro dipendente, la previsione normativa deve intendersi applicabile, salvo espressa esclusione, anche alle fattispecie i cui redditi sono a questi equiparati.

## DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE

L'[articolo 51](#) del TUIR definisce le regole di determinazione del reddito di lavoro dipendente, ovvero stabilisce cosa e quanto deve essere tassato al lavoratore dipendente. In particolare, il citato articolo, al comma 1, prevede che costituiscono reddito tutte le somme e i valori che il dipendente percepisce nel periodo d'imposta, a qualunque titolo, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro (principio di onnicomprensività).

Costituiscono reddito di lavoro dipendente, quindi, tutti quei **compensi che sono in qualunque modo riconducibili al rapporto di lavoro** anche se erogati da soggetti diversi dal datore di lavoro medesimo e, come detto, a prescindere dallo svolgimento della prestazione lavorativa.

In generale, quindi, anche le somme che il datore di lavoro corrisponde al lavoratore a titolo di rimborso spese costituiscono, per quest'ultimo, reddito di lavoro dipendente, salvo quanto previsto dai commi 5 e seguenti del medesimo articolo 51 per le trasferte e i trasferimenti.

Dalla lettera del comma 1 dell'articolo 51, quindi, si desume che:

- la retribuzione imponibile è costituita da tutti i compensi, sia in denaro che in natura, (comprese le liberalità e i rimborsi spese) percepiti dal lavoratore, in relazione al rapporto di lavoro anche se non connessi con la prestazione lavorativa ed anche se non corrisposti dal datore di lavoro (principio di onnicomprensività);
- la tassazione è operata al momento della percezione dell'emolumento (principio di cassa). Ai fini in esame, il provento si considera percepito, nel momento in cui lo stesso esce dalla sfera di disponibilità dell'erogante per entrare nel patrimonio del percettore. Si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori in genere corrisposti **entro il 12 gennaio** dell'anno successivo, **se riferiti alla prestazione lavorativa svolta nel precedente periodo d'imposta** (cd. **cassa allargata**);
- altro aspetto che influenza l'imponibilità della retribuzione sarà anche il luogo (nel comune o fuori del comune ove è ubicata la sede di lavoro, ovvero all'estero) ove viene svolta l'attività lavorativa (principio della territorialità).

## EMOLUMENTI CHE, IN TUTTO O IN PARTE, NON CONCORRONO ALLA FORMAZIONE DEL REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE

In deroga al principio generale dell'onnicomprendività sancito dal comma 1 dell'articolo 51 del TUIR, il successivo comma 2, elenca tassativamente le somme e i valori percepiti in relazione al rapporto di lavoro dipendente che sono, in tutto o in parte, **esclusi** dal reddito imponibile, semprechè l'offerta sia rivolta alla generalità o a categorie dei dipendenti.

In dettaglio, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente:

- **i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori- lett. a)**

Tali contributi, che non concorrono, senza alcun limite, alla formazione del reddito di lavoro dipendente, sono versati agli enti previdenziali dal datore di lavoro e/o dal lavoratore, in ottemperanza a disposizione di leggi, al fine di garantire al lavoratore, al termine del rapporto di lavoro, una prestazione pensionistica nonché la copertura di rischi legati all'invalidità, alla malattia e agli infortuni.

- **i contributi di assistenza sanitaria versati in conformità a contratto, accordo o regolamento aziendale - lett. a)**

Tali contributi, versati dal datore di lavoro e/o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale, sono quelli che danno luogo ad erogazioni rivolte alla cura della malattia. Per godere del regime fiscale agevolato, l'obbligo di versamento dei contributi a finalità sanitarie deve essere stabilito da specifiche disposizioni di contratto, da accordi o da regolamenti aziendali.

Detti contributi, versati dal datore di lavoro e/o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale, non concorrono a formare il reddito nei limiti annui di € 3.615,20. Nell'ipotesi in cui l'ammontare dei contributi versati è superiore al predetto limite l'eccedenza concorre alla formazione del reddito imponibile.

• **la somministrazione di vitto e le prestazioni sostitutive di mensa - lett. c)**

In deroga al principio di onnicomprensività sancito dal comma 1 dell'art. 51 del TUIR, la lett. c) del comma 2, prevede la non concorrenza o la parziale imponibilità del reddito di lavoro dipendente in caso di somministrazione del vitto, sempreché si configurino le seguenti ipotesi:

- gestione diretta di una mensa da parte del datore di lavoro;
- prestazione di servizi sostitutivi di mense aziendali (es. *Ticket restaurant* anche elettronici);
- corresponsione di una somma a titolo di indennità sostitutiva di mensa.

Occorre sottolineare come la collocazione di una fattispecie di somministrazione in una delle ipotesi sub a) o b) sia di estrema importanza in considerazione del fatto che a ciascuna di esse corrisponde un differente trattamento tributario.

Infatti, nell'ipotesi di cui alla lett. a) è sempre esclusa l'emersione di un reddito di lavoro dipendente, mentre nell'ipotesi b) la concorrenza del valore dei buoni pasto al reddito di lavoro dipendente è esclusa fino all'importo di euro 5,29 ovvero fino a euro 7,00 in caso di buoni pasto elettronici

- **le prestazioni di servizi di trasporto collettivo - lett. d)**

Per il dipendente, sono irrilevanti ai fini reddituali le prestazioni di servizi di trasporto organizzato dal datore di lavoro al fine di consentire, alla generalità o a categorie di lavoratori, lo spostamento dal luogo di abitazione o da un apposito centro di raccolta alla sede di lavoro e viceversa.

L'A.F. ha riconosciuto al datore di lavoro la possibilità di affidare a terzi la gestione del servizio di trasporto, sulla base di apposita convenzione o accordo stipulato dallo stesso datore di lavoro, purchè il dipendente resti del tutto estraneo al rapporto con il vettore. Infatti, non rileva la circostanza che il servizio sia prestato direttamente dal datore di lavoro, attraverso l'utilizzo di mezzi aziendali, ovvero sia fornito da soggetti terzi sulla base di apposita convenzione stipulata dallo stesso datore di lavoro, purchè il dipendente, come detto, resti del tutto estraneo al rapporto con il vettore.

Inoltre, eventuali indennità sostitutive del servizio di trasporto sono da assoggettare interamente a tassazione, così come è interamente assoggettato a tassazione l'eventuale rimborso al lavoratore di biglietti o di tessere di abbonamento per il trasporto. In entrambi i casi manca, infatti, il requisito indispensabile dell'affidamento a terzi del servizio di trasporto da parte del datore di lavoro.

- **i compensi reversibili - lett. e)**

Non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, i compensi reversibili, ovvero i compensi di cui alle lett. b) e f) dell'[art. 50](#) che, per clausola contrattuale, ovvero in forza di disposizioni legislative, devono essere riversati, rispettivamente, al datore di lavoro o allo Stato.

- **l'utilizzazione di opere e servizi aventi finalità** di cui all'articolo 100, comma 1, del TUIR - lett. f)

L'[art. 1, co. 190, della legge n. 208 del 2015](#) (legge di Stabilit  2016) ha riformulato la lett. f) in commento, che riconosce la non concorrenza al reddito di lavoro dipendente dei “valori” relativi all'utilizzazione di opere e servizi offerti dal datore di lavoro per le finalit  di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto.

La non concorrenza al reddito di lavoro dipendente si avr  quindi sia nell'ipotesi in cui le opere e i servizi siano offerti dal datore di lavoro volontariamente, che in esecuzione di contratto, accordo o regolamento aziendale.

L'erogazione dei benefit con tale ultima modalit  determiner  la deducibilit  integrale dei relativi costi da parte del datore di lavoro ai sensi dell'articolo [95 del TUIR](#); mentre nell'ipotesi di erogazione volontaria la deducibilit  sar  entro il limite del cinque per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi, cos  come stabilito dall'art. [100 del TUIR](#).

Affinchè, però, tali servizi non generino reddito imponibile in capo al lavoratore è necessario che tali prestazioni siano messe a disposizione della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti.

- **le somme, i servizi e le prestazioni erogate per finalità di educazione e istruzione - lett. f- bis)**

L'art. 1, co. 190, della legge n. 208 del 2015 (legge di Stabilità 2016), è intervenuto anche in sede di modifica della lettera f-bis) in esame, al fine di ampliarne e meglio definirne l'ambito di applicazione, sostituendo locuzioni ormai desuete.

In particolare non concorrono a formare il reddito del dipendente le somme (nella forma di rimborso spese documentato), i servizi e le prestazioni erogate dal datore di lavoro ai dipendenti per la frequenza, da parte dei familiari indicati all'art. 12 del codice civile, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali, infine, le somme erogate a titolo e per borse di studio.

L'esclusione dal reddito opera sia nel caso in cui il datore di lavoro eroghi direttamente le somme ai dipendenti, sia nell'ipotesi in cui egli rimborsi l'onere sostenuto dai dipendenti medesimi (ad esempio, per le rette mensili relative alla custodia dei figli in asili nido), semprechè il datore di lavoro acquisisca e conservi la documentazione comprovante l'utilizzo delle somme da parte del dipendente coerentemente con le finalità per le quali sono state corrisposte.

- **le somme di denaro e le prestazioni erogate per servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti - lett. f-ter)**

Il comma 190 dell'articolo 1 della legge di Stabilità ha introdotto questa nuova lettera al comma 2 dell'articolo 51 del TUIR, riconoscendo la non concorrenza al reddito di lavoro dipendente delle somme e delle prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti indicati nell'articolo 12.

- **i contributi e i premi versati contro il rischio di non autosufficienza e il rischio di gravi patologie - lett. f-quater)**

Nell'ottica di assicurare a tutti i dipendenti una maggior assistenza socio sanitaria, la [legge di Bilancio 2017 \(comma 161\)](#) ha introdotto una nuova ipotesi di non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente, inserendo nell'articolo 51, comma 2, del TUIR, la nuova lettera f- quater).

Con tale disposizione, è prevista la non concorrenza al reddito di lavoro dipendente dei *“contributi e i premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, le cui caratteristiche sono definite dall'articolo 2, comma 2, lettera d), numeri 1) e 2), del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 27 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2010, o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie”*.

In esecuzione di tale norma al lavoratore non genereranno materia imponibile i contributi e i premi versati dal datore di lavoro, per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi ad oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana o di gravi patologie. Si tratta delle cosiddette polizze *long term care* e *dread disease* che garantiscono ai lavoratori la copertura assicurativa per le malattie gravi e per le terapie di lungo corso.

- **le azioni offerte ai dipendenti - lett. g)**

Nell'ipotesi di *"azionariato popolare per i dipendenti"*, non concorre alla formazione del reddito di lavoro, il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti per un importo non superiore complessivamente nel periodo di imposta a € 2.065,83 euro.

Ai fini dell'applicazione di tale norma, il successivo comma 2-bis, dell'articolo 51 in esame, richiede che le azioni *de quibus* "... siano emesse dall'impresa con la quale il contribuente intrattiene il rapporto di lavoro, nonché a quelle emesse da società che direttamente o indirettamente, controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa".

Altra condizione per il godimento del regime di favore è che le azioni "... non siano riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione".

- **gli oneri deducibili trattenuti dal datore di lavoro - lett. h)**

Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro trattenga al dipendente somme per quest'ultimo costituenti oneri deducibili di cui all'articolo [10 del TUIR](#) (ad esempio, l'assegno periodico al coniuge separato o divorziato, i contributi per la previdenza complementare ecc.), queste ultime non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.

- **le mance ai croupier - lett. i)**

Sono soggetti ad imposizione, in quanto riconducibili al rapporto di lavoro, le mance nell'integrale misura corrisposta, salvo che per i croupier, per i quali è prevista una riduzione della base imponibile nella misura del 25%. Si tratta, peraltro, dell'unica ipotesi in cui le mance sono assoggettate a tassazione per un importo ridotto.

## I FRINGE BENEFITS

Con il termine *fringe benefits*, ovvero compensi in natura, si intendono delle forme di remunerazione complementari alla retribuzione principale, riconosciute dall'azienda al dipendente al fine di integrare la normale retribuzione, come incentivo ad una maggiore produttività.

Per alcuni fringe benefit il legislatore, in deroga al principio generale del “valore normale”, ha previsto una **determinazione forfetaria** del *quantum* da assoggettare a tassazione; in particolare, il comma 4 dell'articolo 51 del TUIR stabilisce speciali criteri di “monetizzazione” per quei compensi in natura che più frequentemente sono offerti ai dipendenti. Più precisamente per:

- autoveicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti

Gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo ai dipendenti concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 30 per cento dell'importo del costo chilometrico calcolato su una percorrenza convenzionale annua di 15 mila chilometri, al netto degli importi eventualmente trattenuti al dipendente.

Il costo chilometrico di esercizio è indicato in apposite tabelle predisposte dall'ACI.

Nel determinare la base imponibile del bene in natura, l'ultima parte della lettera a), del comma 4 del citato articolo 51, precisa che essa deve essere calcolata “.. *al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente*”.

Pertanto, come già precisato, se il lavoratore, a fronte dell'utilizzo promiscuo di autovetture aziendali, corrisponde delle somme, queste devono essere sottratte dal valore imponibile, al fine di evitare che vengano assoggettate a tassazione importi che non costituiscono reddito.

- prestiti ai dipendenti

La previsione normativa contenuta nell'articolo 51, comma 4, lett. b), stabilisce che nell'ipotesi di concessione di prestiti a dipendenti da parte del datore di lavoro o da terzi per effetto di specifici accordi con il datore, il compenso in natura è pari al 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato in base al Tasso Ufficiale di Riferimento (TUR), vigente al termine di ciascun anno, e l'importo degli interessi calcolato al tasso effettivamente applicato al dipendente e riducendo l'ammontare risultante della metà. L'importo così determinato deve essere assoggettato a tassazione alla fonte al momento del pagamento delle singole rate del prestito stabilite dal relativo piano di ammortamento.

- utilizzo di fabbricati da parte dei dipendenti

L'articolo 51, comma 4, lett. c), disciplina, inoltre, i criteri di determinazione del compenso in natura per le abitazioni concesse in uso ai dipendenti. Al riguardo vanno distinte le seguenti due ipotesi:

1. fabbricati concessi dal datore di lavoro in locazione, in uso o in comodato al dipendente, senza che vi sia l'obbligo da parte del lavoratore di dimorare nel fabbricato;
2. fabbricati concessi dal datore di lavoro in locazione, in uso o in comodato al dipendente in connessione all'obbligo per quest'ultimo di dimorare nell'alloggio stesso.

Nel primo caso, il compenso in natura è costituito dalla differenza tra la rendita catastale del fabbricato, maggiorata di tutte le spese inerenti l'immobile (comprese le utenze non a carico dell'utilizzatore) e l'importo eventualmente corrisposto dal dipendente per il godimento del fabbricato medesimo. La rendita non deve essere incrementata dei costi di manutenzione ordinaria, di assicurazione del fabbricato e delle spese di amministrazione in quanto le stesse sono già comprese nel calcolo della rendita. Gli importi pagati dal datore per le spese di manutenzione straordinaria, invece, vanno ad incrementare il calcolo del fringe benefit.

Nel secondo caso, (es: portieri/custodi) il compenso in natura è costituito dal 30% della suddetta differenza determinata come illustrato in precedente.

- servizi di trasporto ferroviario

Si deve all'articolo 75, comma 6 della legge finanziaria per il 2003 - [legge 27 dicembre 2002, n. 289](#) - l'introduzione della lettera c-bis) al comma 4 dell'articolo 51 del TUIR. In particolare, la lettera c- bis) indica i criteri da utilizzare al fine di determinare il valore dei servizi di trasporto ferroviario di persone prestati gratuitamente dalle aziende ferroviarie ai dipendenti. Il tenore della disposizione, che fa riferimento ai *“servizi di trasporto ferroviario prestati gratuitamente”* porta a ritenere che siano soggettivamente interessati dalla stessa solo i dipendenti delle società o enti che gestiscono i servizi di trasporto ferroviario.

La norma, pertanto, si riferisce principalmente alle carte di circolazione gratuite rilasciate dalle aziende ferroviarie ai dipendenti delle relative aziende e ai loro familiari. Al riguardo, si ritiene che la disposizione in commento trovi applicazione anche nel caso in cui la carta di circolazione sia rilasciata da una società appartenente allo stesso gruppo societario cui appartiene l'impresa con la quale il dipendente intrattiene il rapporto di lavoro.

In particolare, si stabilisce che concorre a formare il reddito di lavoro dipendente, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti, l'importo corrispondente all'introito medio per passeggero/km per una percorrenza media convenzionale di 2.600 chilometri riferita complessivamente al nucleo familiare composto dai soggetti di cui all'art.48, comma 3, del TUIR.

## TASSAZIONE SEPARATA TFR

Il Trattamento di fine rapporto costituisce quella parte di retribuzione definita differita che matura nel corso del rapporto di lavoro e viene erogata alla cessazione del rapporto stesso.

Il diritto del lavoratore di percepire il TFR o le indennità equipollenti nasce nel momento della cessazione del rapporto di lavoro, che l'Agenzia delle Entrate ha individuato nel giorno successivo all'interruzione del rapporto, contrariamente a quanto sostenuto dalla giurisprudenza di merito che, invece ha ritenuto che tale momento vada individuato nell'ultimo giorno di lavoro.

E' invece al momento della corresponsione dell'indennità che sorge l'obbligo per il datore di lavoro di effettuare la ritenuta d'acconto.

Per il TFR le modalità di determinazione della base imponibile variano in ragione del periodo di maturazione ovvero se le quote siano maturate prima o dopo il 1° gennaio 2001.

Ne consegue che per coloro che hanno iniziato il rapporto di lavoro prima del 2001 occorre dividere le somme corrisposte in due quote in funzione del periodo di maturazione ed applicare provvisoriamente l'aliquota calcolata.

Il trattamento di fine rapporto e delle altre indennità e somme è disciplinato dall'articolo 19 del TUIR, che prevede distinte modalità di tassazione per le quote del TFR e per le rivalutazioni del trattamento medesimo, nonché per i relativi acconti e anticipazioni.

La base imponibile del TFR è determinata in un importo pari all'ammontare del trattamento stesso, ridotto delle rivalutazioni assoggettate all'imposta sostitutiva. Sulla base imponibile così determinata deve essere applicata l'imposta con l'aliquota determinata con riferimento all'anno in cui è maturato il diritto alla percezione del TFR, corrispondente all'importo che risulta dividendo l'ammontare del trattamento medesimo, aumentato delle somme destinate alle forme pensionistiche complementari, delle anticipazioni e degli acconti complessivamente erogati e al netto delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva, per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione e moltiplicando il risultato per dodici.

Sulla base delle predette disposizioni, occorre determinare:

- il reddito di riferimento, che si ottiene dividendo l'ammontare del TFR complessivamente maturato (comprensivo, quindi, delle somme destinate alle forme pensionistiche), al netto delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva, per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione del TFR e moltiplicando il risultato per dodici;
- l'imposta afferente il reddito di riferimento, calcolata sulla base degli scaglioni di reddito e delle relative aliquote IRPEF vigenti nell'anno in cui è maturato il diritto alla percezione del TFR;

- l'aliquota media di tassazione del reddito imponibile, che si ottiene dividendo l'imposta calcolata sul reddito di riferimento per il reddito stesso e moltiplicando il risultato per 100.

Al fine della determinazione della base imponibile, è necessario tener conto che:

- per il TFR maturato fino al 31 dicembre 2000, la base imponibile è costituita dall'importo del relativo trattamento, ridotto della deduzione spettante fino a tale data, di euro 309,87 (lire 600.000) per ogni anno preso a base di commisurazione;
- per il TFR maturato dal 1 gennaio 2001, la base imponibile è costituita dall'importo del relativo trattamento, ridotto delle sole rivalutazioni già assoggettate all'imposta sostitutiva.

L'imposta determinata non è definitiva. L'articolo 19, comma 1, terzo periodo, del TUIR, prevede, infatti, che l'Amministrazione finanziaria provvede alla riliquidazione dell'imposta sulla base dell'aliquota media di tassazione del contribuente relativa ai cinque anni precedenti a quello in cui è sorto il diritto alla percezione.

A tal fine, l'Amministrazione procede a determinare la predetta aliquota media, effettuando il rapporto tra la somma delle imposte calcolate con riguardo al reddito complessivo del contribuente, al netto degli oneri deducibili e senza considerare i crediti d'imposta, di ciascuno dei cinque anni precedenti e la somma dei redditi stessi considerati come sopra indicato.